

Isee precompilato tramite sito Inps ma per ora con dati autodichiarati

WELFARE

Il sistema recupera in automatico solo parte delle informazioni necessarie

Accesso con codici personali nonché verifica su redditi e patrimonio dei familiari

Matteo Prioschi

Debutto per l'isee, o meglio la dichiarazione sostitutiva unica, precompilato. In una prima fase, però, il cittadino dovrà continuare ad autodichiarare una serie di informazioni e, inoltre, questa modalità sarà disponibile solo per chi utilizzerà il sito internet dell'Inps. In alternativa resta la possibilità di presentare la dichiarazione non precompilata sia all'Inps, sia all'ente che fornisce la prestazione sociale

agevolata per cui è necessario l'isee, oppure tramite un Caf.

Nei giorni scorsi Inps ha aggiornato le istruzioni pubblicate nella sezione del suo sito internet dedicata all'indicatore della situazione economica equivalente, mentre ieri è apparso sul sito del ministero del Lavoro il decreto direttoriale 497/2019 del 31 dicembre scorso che ha aggiornato il sistema, quelli comunque autodichiarati, quelli precaricati.

Nei primi rientrano i redditi e alcune tipologie di spese dichiarate all'agenzia delle Entrate, i fabbricati posseduti in Italia, l'eventuale canone di affitto della casa di abitazione, i trattamenti erogati dall'Inps, alcune voci che compongono il patrimonio mobiliare detenuto in Italia.

Vanno autodichiarati i patrimoni


immobiliare e mobiliare posseduti all'estero e alcune attività domestiche quali le partecipazioni in società per azioni non quotate o società non azionarie, nonché i terreni e l'eventuale debito residuo per mutui.

C'è infine la possibilità di far pre-caricare i dati dell'ultima Dsu presente nel sistema (opzione ovviamente non disponibile se si richiede l'isee per la prima volta), in particolare quelli relativi alla composizione del nucleo familiare, la casa di abitazione, gli assegni periodici per coniuge e figli, autoveicoli posseduti, presenza di soggetti disabili o non autosufficienti.

A tutela della riservatezza dei dati, però, la procedura di accesso alla Dsu precompilata, che è gestita da un singolo (o da un Caf a cui ci si affida) ma riguarda informazioni relative anche di altri componenti il nucleo familiare, prevede una doppia verifica. Al sistema si accede tramite le credenziali personali Inps, o quelle dell'agenzia delle Entrate oppure

QUOTIDIANO

DEL LAVORO



CIRCULARE INPS

Conguagli di fine anno: le istruzioni operative

L'Inps, con la circolare 160/2019, ha diffuso le istruzioni operative per i datori che operano con UniEmens riguardanti le operazioni di conguaglio relative all'anno 2019.

— **Gabriele Bonati**
Il testo integrale dell'articolo su: quotidianolavoro.ilssole24ore.com

con identità Spid almeno di secondo livello. Successivamente, per ogni persona maggiorenne che compone il nucleo occorre fornire un elemento di riscontro relativo al reddito e uno riguardante il patrimonio mobiliare. Se la pratica è gestita da un Caf, questi elementi devono essere forniti anche per il dichiarante.

Il sistema chiede all'agenzia delle Entrate di effettuare un riscontro sulle informazioni inserite. Se l'esito è positivo, allora la Dsu si arricchisce dei dati precompilati, in caso negativo si possono effettuare altri due tentativi modificando le informazioni. Se tutti i riscontri sono negativi, la procedura si ferma. Resta la possibilità di presentare la Dsu non compilata. Inoltre ogni soggetto maggiorenne del nucleo può in ogni momento bloccare l'utilizzo dei propri dati per la Dsu tramite il portale Inps, delle Entrate, o la sede dell'Istituto di previdenza.

Tenuità del fatto anche per le lesioni stradali gravi

TRIBUNALE DI MILANO

Soluzione per «bypassare» la procedibilità d'ufficio per gli incidenti lievi

Maurizio Caprino

Mentre si attende che la Corte costituzionale compia i suoi giudizi sulla procedibilità d'ufficio del reato di lesioni stradali, il Tribunale di Milano indica una strada alternativa: la non punibilità del fatto. Un modo per arrivare allo stesso risultato: evitare di aprire fascicoli anche per incidenti tutt'altro che gravi, in cui tuttavia c'è stato il ferimento di una persona con prognosi superiore a 40 giorni.

In questo caso, per il Codice penale, il reato di lesioni gravi. Per le quali la legge 41/2016 (che introdusse nel Codice penale gli articoli 589-bis e 590-bis, rispettivamente con i reati di omicidio e lesioni stradali) prevede la procedibilità d'ufficio. Ma il legislatore sembrò fare rapidamente retro-marcia con il Dlgs 36/2018 che ha previsto la procedibilità a querela di parte per una serie di reati, tra cui in prima battuta le lesioni stradali. Solo che alla fine questo reato fu escluso dal Dlgs 36/2018 e questa scelta ha già superato il vaglio di costituzionalità (sentenza 223/2019 della Consulta).

Resta però il problema che aveva suscitato critiche all'articolo 590-bis: vengono attivati gli uffici giudiziari per vicende in cui spesso la colpa dell'imputato è solo lieve (anche in una banale manovra di parcheggio può capitare di provocare ferite a una gamba non guaribili entro 40 giorni) e normalmente la vittima - anche quando sporge querela - la rimette appena ottiene il risarcimento integrale.

Ciò accaduto anche nella vicenda su cui si è pronunciato il Tribunale di Milano, Quinta sezione penale (giudice Anna Zamagni), nella causa 8428/19 (sentenza del 9 dicembre). Un automobilista, avanzando lentamente a un incrocio per recuperare la visibilità limitata da alcuni veicoli parcheggiati, aveva investito un motociclista.

Tra le richieste della difesa c'era il non doversi procedere perché la querela era stata rimessa, ma il giudice ha ricordato che ora il reato è procedibile d'ufficio e già la Consulta ha dichiarato manifestamente infondata la questione di incostituzionalità dell'articolo 590-bis. Non solo: un'altra questione di legittimità costituzionale era partita proprio da Milano, ma il giudice non si attendeva un esito diverso.

Di qui la decisione di accogliere un'altra richiesta della difesa: il riconoscimento della non punibilità per particolare tenuità del fatto. In questo modo, di fatto il giudice indica il modo diverso per chiudere rapidamente un procedimento aperto obbligatoriamente d'ufficio.

Il giudice ha ravvisato che ci fossero tutti i requisiti previsti dalla norma sulla tenuità (articolo 131-bis del Codice): pena massima non superiore a cinque anni, condotta colposa non abituale ed esiguità del danno o del pericolo. In particolare, la sentenza sottolinea che la prognosi riguardava solo escoriazioni ed era appena superiore al limite oltre il quale secondo il Codice si entra nelle lesioni gravi. Quest'ultimo dato viene superato dal giudice osservando che è stata la stessa vittima a valutare tenue il fatto, avendo rimesso la querela. Infine, la dinamica dell'incidente (velocità bassissima e necessità di avanzare per vedere di più) è un comportamento ben poco pericoloso.

Non c'è usucapione, falso per il notaio compiacente

ATTI PUBBLICI

Il professionista aveva assecondato il donante, ma il bene era demaniale

Angelo Busani

Rischia il reato di falso ideologico il notaio che "avalla" la dichiarazione, resa da un donante nel contesto di un contratto di donazione, di aver usucapito l'immobile oggetto della donazione. Lo si desume dalla sentenza della Cassazione 209. Il caso riguarda una grave vicenda di concorso esterno in associazione a delinquere di stampo

mafioso e di truffa: la sentenza parla di una «complessa attività posta in essere» «attraverso la fittizia intestazione di terreni e mediante fittizi contratti di locazione» con lo scopo di consentire al sodalizio di stampo mafioso «di usufruire di contributi comunitari ottenuti illecitamente» «facendo apparire la titolarità di numerose particelle di terreno su cui si svolgevano attività agricole». Si può quindi immaginare che la gravità dei fatti presi in considerazione dai giudici abbia avuto un ruolo determinante nel far ritenere il notaio "corresponsabile" del comportamento di chi dichiarò l'avvenuta usucapione fino a diventare reo del reato di falsità ideologica.

Nella sentenza si legge che le inda-

gini della polizia giudiziaria avevano appurato la natura demaniale dei terreni oggetto della donazione e che tale titolarità demaniale «sarebbe stata non difficilmente accertabile da parte dell'ufficiale rogante e comunque era ben nota al donante, che non poteva ignorare di non essere titolare del diritto di proprietà sui fondi oggetto dell'atto di donazione».

La Cassazione inoltre sottolinea che si trattava di mappali che in Catasto risultavano privi di intestatario, «il che avrebbe dovuto indurre il pubblico ufficiale a ritenere la natura demaniale dei beni, poiché nel nostro ordinamento non esistono beni immobili di nessuno ma o appartengono a un privato o vengono di diritto acquisiti

al patrimonio dello Stato».

In ambito notarile, nei casi in cui il soggetto alienante non abbia un titolo d'acquisto, ma dichiarò di aver usucapito il bene che intende alienare, si ritiene che si possa comunque procedere alla stipula del contratto, sia pure con il monito di tenere il massimo della prudenza possibile.

Nemmeno la mancanza di intestazione catastale in capo a chi dichiara l'avvenuta usucapione (non esistendo un titolo d'acquisto, non è evidentemente possibile procedere ad alcuna voltura catastale) viene considerata un impedimento (circolare del Consiglio nazionale del Notariato del 28 giugno 2010). Si ritiene, infatti, che la questione del cosiddetto "allineamen-

to soggettivo" (preteso dall'articolo 29, comma 1-bis, legge 52/1985) e, cioè, la coincidenza tra il soggetto alienante, le risultanze dei Registri immobiliari e quelle dei Registri catastali, troverebbe un limite nelle ipotesi in cui il "disallineamento" sia "fisiologico".

Tale situazione si avrebbe, dunque, proprio nelle situazioni in cui il mancato aggiornamento dei Registri immobiliari e del catasto derivi da ragioni di "carattere sistematico" come avviene per le ipotesi di acquisti per i quali è irrilevante la pubblicità immobiliare e che prescindono da chi abbia avuto la precedente titolarità dei beni di cui è affermata l'intervenuta usucapione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



condivisione



Più valore all'informazione.

Puoi scegliere un punto di vista. O puoi scoprirne molti altri.

Il Sole 24 Ore è il primo quotidiano economico, finanziario e normativo in Italia.

Dall'economia alla politica, dall'attualità alla cultura, ogni notizia de Il Sole 24 Ore è analizzata, verificata e approfondita dai migliori giornalisti del settore.



#leparoledelsole inviate dai lettori continuano a crescere. *Condizione* è una di queste.

Grazie a voi stiamo costruendo insieme ogni giorno il nostro comune vocabolario dell'informazione.